



**R.G. n. 09/2022**

**Sent. n. 9/2022**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul reclamo presentato dal sig. Andrea Bordonali avverso la sentenza n. 2 del Tribunale Federale della FIB del 21.10.2022 (procedimento 2/2022).

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1) Con ricorso ex art. 30-31 R.G.D. FIB, depositato in data 28.09.2022, il sig. Andrea Bordonali chiedeva l'annullamento delle *"convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B-C maschile e femminile"* del Comitato Regionale del Lazio, a firma del Responsabile della Tecnica Regionale, sig. Fabio Felici, pubblicate in data 26.09.2022, che avevano escluso l'atleta Bordonali - che al termine della stagione aveva totalizzato 72 punti PRR collocandosi al secondo posto della classifica generale - in ragione della delibera del Comitato Regionale del Lazio, del 07.08.2022 e pubblicata in data 11.8.2022, che aveva disposto, su proposta del Presidente, di *"non selezionare per i Campionati Regionali e per i Campionati Italiani atleti che nella stagione agonistica in corso hanno avuto atteggiamenti scorretti e sono stati soggetti a sentenze disciplinari"*

*da parte del Giudice Sportivo Nazionale o della Procura Federale”, atto che, sempre in data 26.09.2022, veniva sospeso dal Tribunale Federale della FIB. Chiedeva, pertanto, al Tribunale Federale “in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte ex art. 30 c. 4 R.G.D. se ritenuto opportuno, le “convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B-C maschile e femminile” del 26.9.2022 ai sensi dell’art. 32 c. 1 R.G.D. e, in via principale ed esclusiva, annullare dette convocazioni del Comitato Regionale Lazio - Commissione Tecnica Regionale, avuto riguardo alla già ottenuta sospensione cautelare della delibera del 7.8.2022 del Comitato Regionale Lazio, pubblicata in data 11.8.2022, nella parte contestata nel proc. n. 1/2022, in ogni caso accertando e dichiarando il diritto dell’atleta Bordonali Andrea ad essere convocato per i suddetti Campionati Italiani di categoria”.*

2) Il ricorrente, peraltro, affermava di aver tempestivamente provveduto ad intimare il Comitato Regionale Lazio, il Comitato Provinciale Roma e la Commissione Tecnica Regionale ad annullare le convocazioni ivi contestate, allo scopo ultimo di riformularle tenendo conto dell’unico criterio entro il quale la discrezionalità tecnica dell’organo territoriale poteva esercitarsi, ovverosia il punteggio conseguito nello svolgimento dell’attività sportiva, con conseguente convocazione del sig. Bordonali, collocatosi nella classifica generale al secondo posto con 72 punti PRR.

3) Tuttavia, in data 28.09.2022, il reclamante notava che sul sito del Comitato Regionale Lazio il documento relativo alle convocazioni ai campionati italiani, già reso noto due giorni prima e riportante la firma del Responsabile della Tecnica Regionale Sig. Fabio Felici, veniva sostituito con un altro atto, identico nei nominativi degli atleti selezionati, ma non più riportante la sottoscrizione e il riferimento al Responsabile della Tecnica Regionale.

4) Con sentenza n. 2/2022 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda del ricorrente sotto diversi profili e nel merito comunque infondata.

5) Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Bordonali Andrea proponeva reclamo avverso la citata sentenza chiedendone la riforma ed in particolare: *“in via principale ed esclusiva, annullare le “convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B-C maschile e femminile” del 26.9.2022 del Comitato Regionale Lazio - Commissione Tecnica Regionale, nella parte che sostanzialmente ha leso il diritto alla libera prestazione sportiva dell’atleta Bordonali Andrea”.*

6) Con provvedimento del 25.11.2022 la Corte fissava l'udienza di discussione alla data del 02.12.2022, ove compariva personalmente il reclamante assistito dai propri legali.

7) La Corte rinviava ad altra udienza di discussione del 12.12.2022, disponendo - a cura della Segreteria - la trasmissione degli atti al Comitato Regionale per il Lazio.

8) Alla successiva udienza, compariva personalmente il reclamante, assistito dai propri legali. Nessuno era presente per il Comitato Regionale per il Lazio. All'esito della discussione la Corte tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo è infondato e va rigettato.

La difesa del sig. Bordonali ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni svolte in primo grado e già oggetto di esame da parte del Tribunale Federale.

Il Tribunale ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda del reclamante (appartenente alla categoria B maschile) nella parte in cui ha chiesto l'annullamento di tutte le convocazioni, coinvolgendo anche le categorie femminili e quelle maschili categoria C, perché è chiaramente preclusa allo stesso la facoltà di impugnare atti e/o provvedimenti che non incidano direttamente e concretamente nella propria sfera giuridica mancando l'interesse a ricorrere in riferimento alle categorie a cui non appartiene.

Parimenti inammissibile è la domanda del reclamante di annullamento delle convocazioni per la categoria B maschile se la stessa è intesa come conseguenza diretta di un preteso diritto alla convocazione da parte dell'atleta, come dallo stesso richiesto nelle conclusioni del ricorso di primo grado.

Infatti il sig. Bordonali ha chiesto al Tribunale di *“accertare e dichiarare il diritto dell'atleta Bordonali Andrea ad essere convocato per i suddetti Campionati”*, diritto che non esiste nell'ambito della giustizia sportiva, essendo le scelte sottese alle convocazioni una prerogativa degli organi federali o delle commissioni tecniche.

In sede di reclamo, però, l'istante modifica le sue richieste e non parla più di un diritto alla convocazione ma introduce un concetto più ampio, ovvero la lesione alla libera prestazione dell'attività sportiva.

A prescindere dalla questione circa l'ammissibilità dell'impugnazione delle convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B maschile, la domanda è comunque infondata.

Secondo il reclamante lo stesso avrebbe subito una *“lesione del proprio diritto alla libera prestazione dell’attività sportiva”* perché, nonostante l’annullamento della delibera del 07.08.2022, che lo aveva escluso a priori, il Comitato Regionale del Lazio non aveva provveduto ad annullare le convocazioni del 26.09.2022, per riformularle tenendo conto dell’unico criterio entro il quale la discrezionalità tecnica dell’organo territoriale poteva esercitarsi, ovverosia il punteggio conseguito nello svolgimento dell’attività sportiva, con conseguente convocazione del Bordonali, essendosi lo stesso posizionato al secondo posto della classifica generale.

Il reclamante torna quindi sugli stessi argomenti già trattati in primo grado, ossia sulla pretesa di essere convocato in forza dell’annullamento della delibera del 07.08.2022 e del fatto che il punteggio conseguito sia l’unico criterio applicabile.

Come già affermato, infatti, nessun atleta ha il diritto di essere convocato. Alcuni di essi devono essere valutati, ai fini di una possibile convocazione, da parte degli organi tecnici.

E questa valutazione vi è stata da parte del Comitato Regionale del Lazio, il quale, preso atto della sospensione della delibera del 07.11.2022 (anche a seguito della pec inviata dallo stesso reclamante), qualche giorno dopo ha pubblicato sul suo sito altro documento - come lo stesso reclamante riferisce - recante gli stessi nominativi della prima convocazione.

E, quindi, è presumibile ritenere che il Comitato abbia valutato la decisione del Tribunale Federale ed abbia comunque riconfermato gli atleti già indicati nella prima convocazione.

In sede di udienza del giudizio di primo grado del 13.10.2022, infatti, il Comitato Regionale del Lazio ha affermato che l’annullamento della delibera del 7.11.2022 non fa venire meno il fatto che l’atleta venga valutato nel suo complesso, e non solo per il punteggio.

Il Comitato ha così confermato di aver tenuto conto della sospensione della citata delibera e, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto comunque di mantenere le precedenti convocazioni, con esclusione del Bordonali.

Al riguardo, le norme generali delle disposizioni tecniche Raffa 2022 così recitano:

*“Resta comunque inteso che la selezione delle formazioni di comitato da inviare alla manifestazione è di competenza e discrezione del comitato regionale e dei rispettivi Organi Territoriali”.*

La scelta degli atleti è rimessa *“all’insindacabile giudizio”* del Comitato Regionale in quanto espressione di *“discrezionalità tecnica”* (salvi i casi di effettiva illegittimità o manifesta erroneità) fondata su una molteplicità di parametri, tra cui il punteggio, la forma fisica, la compatibilità caratteriale, tecnica e tattica.

Si richiama, sul punto, la decisione n. 19/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, Pres. e Rel. Frattini, che ha sancito il principio dell’insindacabilità del giudizio tecnico espresso dalle Federazioni nella scelta degli atleti convocati per la squadra nazionale partecipante ai giochi olimpici; la massima recita: *“Gli atleti sono soggetti alle regole nazionali ed internazionali della propria disciplina e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione; è a questa ultima che compete la selezione degli atleti per le competizioni a squadre, tenendo conto di fattori di carattere oggettivo (come ad esempio la posizione di Ranking), ma anche di carattere soggettivo e discrezionale (quali ad esempio le condizioni fisiche dell’atleta specifiche per ciascuna disciplina), conformemente ai criteri dettati dal CIO. In tal guisa, non può ritenersi sussistente un diritto primario e assoluto degli atleti ad essere convocati per la squadra nazionale partecipante ai Giochi Olimpici, essendo questa una scelta rimessa all’insindacabile giudizio della Federazione, né tantomeno può predicarsi che al giudice sia consentito indicare, al posto di commissioni tecniche federali ad hoc operanti, quale sia la composizione ottimale per il massimo risultato sportivo atteso, salvo il caso di manifesta, plateale, irragionevolezza”.*

Sulla base di tali principi generali, nel caso di specie, non vi è evidenza che il sig. Bordonali non sia stato convocato in applicazione della delibera del 07.08.2022, successivamente invalidata.

Per le suesposte ragioni, la Corte rigetta il reclamo e conferma la sentenza qui impugnata.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dal sig. Andrea Bordonali, confermando la sentenza di primo grado.

Dispone l’incameramento del contributo versato dal reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22.12.2022

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente




Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo

Componente estensore



**FIB**  
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCIE  
Via Vittoriano, 113/115 - 00189 ROMA  
Tel. (06) 97974445